

Allegato **B)** al Rep. n. 798

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata "A.G.E.C. Onoranze Funebri S.P.A."

2) La società ha sede in Verona.

3) La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto l'attività commerciale di trasporto - compresi, se richiesti, alcuni servizi istituzionali quali recuperi stradali di salme, trasporti di salme di indigenti, trasporti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria - e onoranze funebri, attività lapidea, lavorazioni floreali che vengono svolte in regime di libera concorrenza con gli altri operatori.

Essa inoltre, purchè in via non prevalente, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purchè non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'attività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti, l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

4) La società è costituita a tempo indeterminato.

CAPITALE - AZIONI

Capitale

5) Il capitale della società è di euro 1.038.000 (unmilionetrentottomila). Possono essere conferiti, nei limiti dell'art. 2342 c.c., elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica diversi dal denaro ed in particolare beni in natura e crediti.

Azioni

6) Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' esclusa l'emissione dei titoli azionari ed in tal caso gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di atto notarile a pena di inefficacia nei confronti della società con conseguente inammissibilità dell'iscrizione nel libro soci.

In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.

Categorie di azioni ed altri strumenti finanziari
7) Il capitale è diviso in numero 1.038 (milletrentotto) azioni del valore di 1.000 (mille) euro ciascuna; raggruppate in due distinte categorie. La categoria "A" è formata da n. 1.000 (mille) azioni ordinarie, tutte del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna; la categoria "B" è formata da n. 38 (trentotto) azioni, tutte del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna, assegnate a favore dei prestatori di lavoro la cui disciplina è già completamente descritta nello statuto;

7 bis) La società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società medesima mediante l'emissione, su base volontaria con criteri di generalità ed omogeneità, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciale categoria di azioni ai sensi dell'art. 2349 c.c. (in seguito denominate anche azioni di Categoria "B") da assegnare ai dipendenti individualmente o riuniti in forma associativa, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento (con gradimento anche insindacabile) ed ai diritti spettanti agli azionisti, tra i quali sono ricompresi il diritto di riesame di delibere assembleari su determinate materie o argomenti ed il diritto di nominare un proprio membro nel Consiglio di Amministrazione, qualora la società non abbia istituito l'amministratore unico.

In tale caso, non è prevista la rappresentanza dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione, ma rimangono invariati tutti i diritti spettanti agli azionisti sul riesame delle delibere di assemblea e sulle materie di bilancio societario.

Azioni riscattabili

8) La società o i soci possessori possono riscattare le azioni di categoria "B" al valore determinato secondo i criteri previsti dagli artt. 47) ss. del presente statuto, ma senza tener conto dell'avviamento in considerazione della particolare natura di elargizione iniziale a favore del lavora-

tore.

Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina dell'acquisto di azioni proprie.

9) Le azioni di Categoria "B" eventualmente emesse sono disciplinate come segue:

A) Le azioni sono sempre nominative anche nei casi in cui la legge consenta l'emissione di azioni al portatore;

B) Le azioni non sono alienabili per atto tra vivi che ad altri lavoratori dipendenti della società e previa autorizzazione dell'organo amministrativo che potrà insindacabilmente negare il suo gradimento all'aspirante acquirente: in tal caso peraltro la società sarà obbligata ad acquistare le azioni del socio alienante. Qualora tale acquisto non sia possibile in quanto in contrasto con i limiti previsti dalla legge per l'acquisto delle azioni proprie da parte della società, al socio alienante spetterà il diritto di recesso.

Il corrispettivo dell'acquisto o la quota di liquidazione in caso di recesso saranno determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. ma senza tener conto dell'avviamento in considerazione della particolare natura di elargizione iniziale a favore del lavoratore;

C) E' escluso il diritto di opzione nel caso di emissione di azioni di categoria "A" a seguito di aumento a pagamento del capitale da liberarsi in denaro, tenuto conto della gratuità della assegnazione, della qualità degli assegnatari e della particolare procedura di emissione;

D) L'azione contiene diritto di priorità nella ripartizione dell'attivo in caso di scioglimento e liquidazione della società. In tale ipotesi alla partecipazione di cui è titolare il lavoratore sarà attribuita una percentuale pari al doppio di quanto spettante dal residuo attivo risultante dal bilancio di finale liquidazione dopo aver effettuato il rimborso, al valore nominale, dei conferimenti iniziali;

E) L'azione contiene diritto di postergazione in caso di perdita del capitale. In tale ipotesi le perdite saranno imputate alla partecipazione del socio lavoratore solo successivamente all'annullamento delle partecipazioni spettanti ai soci titolari di azioni di categoria "A";

F) Ai possessori di azioni spetta diritto di rinvio per riesame delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto trasformazione, fusione, scissione, trasferimento sede, nomina degli amministratori.

L'esercizio della facoltà di riesame può essere effettuato una sola volta in relazione al medesimo argomento e la relativa richiesta deve essere espressa in sede di delibera da una quota almeno pari ai tre quarti del capitale sociale rappresentato dalle azioni di tale categoria;

G) qualora la società non abbia istituito l'amministratore Unico, ai possessori di azioni è riservata la nomina di un componente indipendente dal consiglio di amministrazione.

Alla persona così nominata si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

La nomina del rappresentante degli azionisti lavoratori dipendenti della società nel consiglio di amministrazione, così come la sua revoca o sostituzione, è automaticamente all'ordine del giorno quando all'ordine del giorno dell'assemblea sia posta la nomina, la revoca o la sostituzione di uno o più membri dell'organo collegiale di cui faccia parte il rappresentante dei dipendenti. Per la nomina, la revoca e la sostituzione del rappresentante dei dipendenti si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi, fermo restando che a ciascun dipendente azionista spetta un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute;

H) Le azioni sono intrasferibili tra vivi per cinque anni a partire dal momento dell'acquisizione;

I) Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano lavoratori dipendenti della società dovranno essere, alternativamente:

a) riscattate dalla società;

b) offerte per l'acquisto, a cura dei chiamati all'eredità, agli altri soci possessori di azioni della medesima categoria entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del decesso. Si fa espresso riferimento ai successivi articoli per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta, la dichiarazione di accettazione della stessa e l'eventuale determinazione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello richiesto, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa nonché in caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli eredi del lavoratore defunto da parte dei soci destinatari della

stessa, le azioni sono riscattate dalla società.

Trasferibilità delle azioni

10) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni di categoria "A" il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci interessati ad agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere la generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

In tal caso, ai soci titolari della medesima categoria di azioni spetta il diritto di prelazione per l'acquisto secondo le seguenti modalità.

I) I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

II) Nel caso in cui il socio alienante sia, per le sue caratteristiche soggettive, tenuto allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, la procedura sarà attivata a partire dall'espletamento della gara medesima e sulla base del valore finale risultante.

Viceversa nel caso di alienazione a qualsiasi titolo da parte di socio "privato", la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune ac-

cordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per il territorio della sede sociale, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa, con riferimento all'alienazione proposta da socio "privato", che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione;
- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- in tutti i casi in cui la natura del negozio non

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitratore.

V) In caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

VI) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulla partecipazione il diritto di voto dovrà permanere in campo al cedente.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario ex art. 2359 c.c. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante.

Clausola di gradimento

11) Salve ed impregiudicate le particolari disposizioni dei precedenti articoli in ordine alla categoria delle azioni di Categoria "B" assegnate ai lavoratori dipendenti, per il trasferimento delle azioni di Categoria "A" a terzi non soci deve essere richiesto dall'azionista cedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, il quale può negarlo qualora la persona dell'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni (anche in considerazione dell'attività sociale).

L'organo amministrativo deve portare a conoscenza dell'azionista interessato la decisione dell'organo incaricato entro sessanta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento. In caso di diniego del gradimento l'organo amministrativo, d'intesa con l'azionista interessato, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro il termine massimo di ulteriori sessanta giorni presso altri soci, presso

la società o presso terzi.

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente comma, il socio potrà liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. con cui ha richiesto il gradimento.

Trascorso inutilmente tale termine, le azioni in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purchè nel termine dei due mesi successivi.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

12) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sul quotidiano "L'Arena" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione quotidiano "L'Arena"):

a) lettera raccomandata r.r. o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi e al revisore legale dei conti a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni pri-

ve del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni - se emesse - o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

Convocazione annuale

14) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità nei casi di legge di convocazione entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Intervento all'assemblea

15) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni - se emesse - o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei qua-

li gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

17) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, purchè socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Presidenza

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Verbale dell'assemblea

19) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio. Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- . la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

20) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il revisore legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori dei sindaci e del revisore legale dei conti
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-

bleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

21) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni anche non convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Sono riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nel successivo art. 43).

Quorum

22) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

23) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

23 bis) Qualora la società non abbia istituito l'amministratore Unico, nel caso in cui l'eventuale emissione di azioni specialmente assegnate ai sensi dell'art. 2349 c.c. ai lavoratori dipendenti preveda lo specifico diritto di avere un componente del Consiglio di Amministrazione quale componente indipendente del Consiglio di Amministrazione, per la nomina delle cariche sociali valgono le seguenti norme particolari.

Ai lavoratori dipendenti possessori della categoria di azioni a loro destinata è riservata la nomina di un componente indipendente dal consiglio di amministrazione.

Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

La nomina del rappresentante degli azionisti lavoratori dipendenti della società nel consiglio di amministrazione, così come la sua revoca o sostituzione, è automaticamente all'ordine del giorno quando all'ordine del giorno dell'assemblea sia posta la nomina, la revoca o la sostituzione di uno o più membri dell'organo collegiale di cui faccia parte il rappresentante dei dipendenti. Per la nomina, la re-

voca e la sostituzione del rappresentante dei dipendenti si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi, fermo restando che a ciascun dipendente azionista spetta un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Impugnazione delle deliberazioni

24) L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

25) La Società è amministrata da un organo di amministrazione che può essere amministratore unico o consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli organi di vigilanza sono il collegio sindacale e il revisore legale dei conti. L'organo di amministrazione ed i componenti l'Organo Di Vigilanza sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. E' vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Amministratori

26) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

27) Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri (compreso il membro eventualmente nominato dai possessori di della particolare categoria di azioni riserva-

te ai dipendenti).

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale e al revisore legale dei conti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori, tutti i sindaci effettivi e il revisore legale dei conti.

28) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

29) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonche' di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

30) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386

C.C.; tuttavia gli amministratori nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare dureranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, senza scadere insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

31) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Poteri di gestione

32) All'amministratore unico e al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

33) Al consiglio di amministrazione e all'amministratore unico spetta in via esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Delega di gestione

34) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di Amministrazione, al collegio sindacale e al revisore legale dei conti, in merito all'attività svolta, almeno ogni due mesi.

Comitato esecutivo

35) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di tre membri. In caso di presenza di azioni assegnate ai lavoratori va ricompreso nel comitato (l'amministratore nominato con la procedura prevista al precedente art. 9 bis). I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

36) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. Rappresentanza

37) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

38) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal precedente articolo è generale.

L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Azione sociale di responsabilità

40) Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purchè rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

Collegio sindacale

41) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri

effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Controllo contabile

42) Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea che delibera il suo compenso.

OBBLIGAZIONI

43) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi ovvero centoottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, in conformità e secondo quanto previsto dall'art. 2364.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo. Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C.

Versamenti e finanziamenti soci

46) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

47) Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo

dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ai soci compete inoltre il diritto di recesso atteso che la società è costituita a tempo indeterminato.

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato con preavviso di almeno centoottanta giorni.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

48) Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile, salvo quanto in precedenza descritto per le azioni di categoria "B".

Liquidazione del socio receduto

49) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Per la categoria delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti non viene conteggiato l'avviamento attesa la natura di elargizione dell'assegnazione.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Patrimonio dedicato

50) I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo con maggioranza assoluta dei componenti.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclu-

sione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

51) La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea straordinaria.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(I) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(II) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(III) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri.

Firmato Mattuzzi Matteo

Firmato Mattia Peli Zuzzi Notaio (L.S.)